

CORTE COSTITUZIONALE

Stamina, la scienza prevale sulla politica

La Corte Costituzionale mette un'altra pietra tombale sulla vicenda Stamina. Con la pronuncia n. 274, depositata oggi, impone di guardare la vicenda da un duplice punto di vista: quello del diritto all'eguaglianza (articolo 2 Costituzione), e secondo il principio del primato della scienza. Quando si parla di terapie, la valutazione sulle cure non può essere stabilita dal legislatore senza il supporto tecnico-scientifico degli organi preposti.

E dunque, solo la scienza, con le sue prove e la sua indipendenza di giudizio, può indicare la via per le scelte terapeutiche. Dopo il blocco della sperimentazione, deciso a novembre dal ministero della Salute in seguito al parere del comitato scientifico chiamato a valutarne l'opportunità, la sentenza della Corte Costituzionale potrebbe mettere definitivamente la parola fine all'utilizzo della controversa terapia di Vannoni nel nostro Paese.

Diritto alla salute. A sollevare questione di legittimità costituzionale sull'articolo 2 del decreto n. 24 del 2013, il cosiddetto "decreto Balduzzi", era stato il Tribunale di Taranto nell'ambito di una causa intentata da un paziente che chiedeva di vedersi somministrare il trattamento Stamina. La richiesta era successiva all'entrata in vigore del decreto, che ha fatto salve solo situazioni in cui la cura era già iniziata. Un duplice binario che, secondo il Tribunale di Taranto, creava disparità di trattamento tra pazienti e nell'accesso alle cure: di qui il sospetto di violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione sui diritti inviolabili, la pari dignità di tutti i cittadini e il diritto alla salute. Su questa base il tribunale ha chiesto l'applicazione delle cure e ha rimesso la questione di costituzionalità alla Consulta.

La Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione, torna ad affermare un principio centrale: le «decisioni sul merito

delle scelte terapeutiche, in relazione alla loro appropriatezza, non potrebbero nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica del legislatore, bensì dovrebbero prevedere «l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali e sovranazionali - a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che a questi fini rivestono gli organi tecnico-scientifici».

Diritti tutelati. E dunque sul caso Stamina, «per i giudici della Consulta i diritti costituzionali non sono stati violati». Fermo restando questo quadro di riferimento, il decreto Balduzzi è intervenuto in un «contesto anomalo», una «particolare situazione fattuale» nella quale erano già stati «avviati trattamenti con cellule staminali per iniziativa di vari giudici» in via cautelare. In questa situazione, la norma, «ha parzialmente derogato ai principi di cui sopra» e ha privilegiato «principi di continuità terapeutica ed esigenze di non interferenza con provvedimenti dell'autorità giudiziaria», consentendo per

questo «la prosecuzione dei trattamenti con cellule staminali già avviati o già ordinati da singoli giudici». Ma estendere questa deroga sarebbe «irragionevole», tanto più alla luce del blocco della sperimentazione del metodo Stamina decisa dal ministero della Salute.

Le circostanze particolari in cui è stato varato il decreto Balduzzi non ricorrono più nei confronti dei pazienti che abbiano chiesto il trattamento dopo l'entrata in vigore della norma: per loro quindi «non trova giustificazione una deroga al principio di doverosa cautela nella validazione e somministrazione di nuovi farmaci».

Le terapie vanno decise dalle istituzioni scientifiche

Lucilla Vazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA